



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.3.2019

C(2019) 2251 final

**Oggetto:**        **Aiuto di Stato/Italia**  
                         **SA.52379**  
                         **Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue,**  
                         **bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e**  
                         **programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza**

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime in oggetto, la Commissione europea (in appresso "la Commissione") desidera informare l'Italia di aver deciso di non sollevare obiezioni in merito al suddetto regime, poiché non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso il "TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

## **1. PROCEDURA**

- (1) Con lettera del 7 novembre 2018, protocollata dalla Commissione il giorno stesso, l'Italia ha notificato il regime sopra citato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 6 dicembre 2018, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettere del 15 gennaio 2019, protocollata dalla Commissione il giorno stesso, e del 6 marzo 2019, protocollata l'8 marzo 2019.

## **2. DESCRIZIONE**

### **2.1. Titolo**

- (2) Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza.

S.E. On. Enzo Moavero Milanese  
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
Piazzale della Farnesina 1  
IT – 00194 Roma

## **2.2. Obiettivo**

- (3) L'obiettivo del regime è migliorare le infrastrutture irrigue, in particolare per preservare e accrescerne l'efficienza ed elevarne il livello tecnologico onde risparmiare le risorse idriche, e investire in materia di bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza.

## **2.3. Base giuridica**

- (4) Piano operativo Agricoltura POA - Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza (Fondo sviluppo e coesione 2014-2020)<sup>1</sup>; delibera CIPE 53/2016<sup>2</sup>, regio decreto n. 215/1933<sup>3</sup>, Legge regionale Umbria 27 ottobre 2011, n. 11<sup>4</sup> e Legge regionale Toscana 28 ottobre 2011, n. 54<sup>5</sup>.

## **2.4. Durata**

- (5) La chiusura dei lavori è prevista nel 2023.

## **2.5. Dotazione finanziaria**

- (6) La dotazione globale ammonta a 257 601 200 euro provenienti dal Fondo nazionale italiano per lo sviluppo e la coesione.

## **2.6. Beneficiari**

- (7) I beneficiari diretti del regime sono enti irrigui, vale a dire i consorzi di bonifica e irrigazione, i consorzi di miglioramento fondiario e l'Ente Acque Umbre Toscane ("EAUT"). I beneficiari indiretti sono i membri degli enti irrigui, indipendentemente dalla loro attività economica, compresi quelli che non hanno alcun tipo di attività economica.

## **2.7. Descrizione del regime**

- (8) Scopo del regime notificato è attuare il sottopiano 2 del POA, che prevede interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza.
- (9) Il sottopiano 2 prevede il finanziamento di investimenti nell'irrigazione collettiva, in applicazione di una strategia rivolta all'approvvigionamento delle risorse idriche per l'agricoltura, alla riduzione/contenimento dei processi di desertificazione e alla salvaguardia degli ecosistemi, all'adeguamento ai cambiamenti climatici nelle zone agricole a rischio esondazione e al miglioramento della qualità e quantità dei corpi idrici superficiali.

---

<sup>1</sup> <https://www.fasi.biz/it/programmi/program/179-mipaft-piano-operativo-agricoltura-fsc-2014-2020.html#>

<sup>2</sup> GU n. 88 del 14.4.2017.

<sup>3</sup> GU n. 79 del 4.4.1933.

<sup>4</sup> GU n. 48 del 2.11.2011.

<sup>5</sup> GU n. 51 del 2.11.2011.

- (10) Il sottopiano 2 del POA integra il programma di interventi finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) italiano 2014-2020<sup>6</sup>, attraverso la sottomisura 4.3, nella strategia nazionale per gli investimenti in infrastrutture irrigue, in sinergia con il PSRN e con i programmi regionali di sviluppo rurale.
- (11) Gli interventi sono realizzati dagli enti irrigui, vale a dire i consorzi di bonifica e irrigazione, i consorzi di miglioramento fondiario e l'EAUT. I consorzi di bonifica sono enti economici di diritto pubblico la cui costituzione è prevista dall'articolo 862 del codice civile italiano e le cui attività, poteri e struttura sono disciplinati dal regio decreto n. 215/1933 e dalle leggi regionali. I consorzi di miglioramento fondiario sono enti di diritto privato che perseguono finalità di interesse collettivo in conformità del regio decreto n. 215/1933. L'EAUT è ente pubblico economico istituito dalla Legge regionale Umbria 27 ottobre 2011, n. 11, e dalla Legge regionale Toscana 28 ottobre 2011, n. 54.
- (12) Gli enti irrigui hanno per statuto una competenza territoriale su tutto il territorio nazionale, ripartito fra di essi, per la gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui e una competenza gestionale su schemi e superfici ricompresi nei Piani gestione dei distretti idrografici, singolarmente o in associazione con altri enti pubblici e/o privati o che sono titolari di utenze formalmente riconosciute da sistemi idrici. Nelle sezioni delle reti pubbliche non vi è concorrenza fra gli enti irrigui ed altri operatori privati.
- (13) Il regime in oggetto prevede interventi riguardanti:
- a) recupero dell'efficienza di bacini per l'approvvigionamento idrico di capacità pari o superiore ai 250 000 m<sup>3</sup>;
  - b) realizzazione di bacini interaziendali a gestione consortile di capacità pari o superiore ai 250 000 m<sup>3</sup> e relative opere di adduzione e distribuzione;
  - c) completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue;
  - d) miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti;
  - e) investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque (non è ammessa la vendita dell'energia prodotta);
  - f) investimenti in sistemi di telecontrollo;
  - g) investimenti per l'uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di prelievi da corpi idrici superficiali o sotterranei, con la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
  - h) progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale (finanziamento per un massimo del 5 % delle risorse disponibili).
- (14) I programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza, destinati all'autorità incaricata della gestione del POA, cioè il Ministero delle Politiche agricole

---

<sup>6</sup> Adottato con decisione della Commissione C(2015)8312 del 20.11.2015, quale modificata.

alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), sono imperniati su preparazione, gestione, valutazione, monitoraggio, audit e controllo.

- (15) Secondo le autorità italiane questo regime non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in particolare perché: 1) la misura notificata non conferisce un vantaggio agli enti irrigui. I beneficiari di questo tipo non possono essere considerati imprese in quanto non offrono beni o servizi su un mercato e nessun'altra entità può fornire prestazioni analoghe sullo stesso territorio; 2) la misura non è selettiva in quanto i beneficiari indiretti sono i membri degli enti irrigui, indipendentemente dalla loro attività economica, compresi quelli che non hanno alcun tipo di attività economica. Non vi sono neanche restrizioni territoriali, perché la misura si applica in tutto il paese. La notifica è stata presentata al solo scopo di rafforzare la certezza giuridica.

### 3. VALUTAZIONE

#### 3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (16) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (17) La qualifica come aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita pertanto il rispetto delle seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) questo vantaggio deve essere selettivo; iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (18) Il regime in oggetto è imputabile allo Stato ed è finanziato mediante risorse statali (si veda il paragrafo (6)).
- (19) Per quanto riguarda il conferimento di un vantaggio a determinate imprese, nel caso in esame va fatta una distinzione tra i beneficiari diretti del regime (gli enti irrigui) e i beneficiari indiretti (i loro membri).
- (20) Nel caso dei beneficiari diretti del regime, perché vi sia un vantaggio è necessario stabilire che gli enti irrigui sono imprese operanti su un determinato mercato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato<sup>7</sup>. Nella fattispecie, la base giuridica e le informazioni trasmesse dalle autorità italiane non permettono di trarre una simile conclusione. Nelle sezioni delle reti pubbliche, infatti, non vi è concorrenza fra gli enti irrigui ed altri operatori privati (si veda il paragrafo (12)). Questo tipo di beneficiario non può essere considerato un'impresa operante su un mercato in quanto non offre beni o servizi. Inoltre, nessun'altra entità può fornire prestazioni analoghe sullo stesso territorio (si veda il paragrafo (15)). Per legge, la

---

<sup>7</sup> Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, punti 45 e 47, del 27 giugno 2017.

competenza del consorzio è al tempo stesso esclusiva ed obbligatoria: in altri termini, il consorzio opera come subappaltatore dello Stato. Le attività svolte dai consorzi in generale sono state riconosciute dallo Stato italiano come attività di pubblica utilità e destinate a promuovere l'interesse generale della società.

- (21) Ciò induce a pensare che, nel caso di un ente irriguo, la seconda condizione perché si possa parlare di aiuto di Stato non sia soddisfatta. Di conseguenza, sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, il regime non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per gli enti irrigui stessi.
- (22) D'altro canto, i beneficiari indiretti (i membri degli enti irrigui) beneficiano del miglioramento e dell'ammodernamento dei sistemi di irrigazione e degli impianti che sono sotto la responsabilità degli enti irrigui (si veda il paragrafo (7)). La seconda condizione perché si possa parlare di aiuto di Stato è pertanto soddisfatta a livello dei membri degli enti irrigui.
- (23) Infine, il vantaggio conferito dalla misura deve essere selettivo. Nel caso in esame, questa condizione non è soddisfatta. La misura, che si applica in tutto il paese, favorisce tutti i proprietari della zona rimessa in pristino, indipendentemente dalla loro attività economica, compresi quelli che non hanno alcun tipo di attività economica (si veda il paragrafo (7)). Si tratta di un compito di pubblica utilità e non di un'attività economica in quanto tale; pertanto, il fatto che tutti i proprietari fondiari ne fruiscono, che esercitino o meno un'attività economica, garantisce la mancanza di selettività della misura. Il fatto che tutti i proprietari beneficino della misura conferma che i proprietari agricoli non sono più favoriti di qualsiasi altro proprietario. Come già stabilito dalla Commissione in passato<sup>8</sup>, questo elemento indica che la misura non è selettiva e, pertanto, non costituisce un aiuto.
- (24) Come già concluso in passato dalla Commissione in altri casi riguardanti consorzi di bonifica<sup>9</sup>, poiché non sono soddisfatte né la seconda condizione (sussistenza di un aiuto) in relazione agli enti irrigui né la terza per i loro membri, non è necessario valutare l'esistenza della quarta condizione, ovvero che la misura falsi la concorrenza o incida sul commercio fra Stati membri.
- (25) Alla luce di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non sono soddisfatte. Si può quindi concludere che il regime proposto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo.

#### 4. CONCLUSIONE

Tenuto conto dell'analisi che precede, la Commissione ha deciso che la misura notificata non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto d'ufficio in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto d'ufficio<sup>10</sup> e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Se la Commissione non riceve alcuna

---

<sup>8</sup> Da ultimo con le decisioni SA. 41320 (2015/N), C(2016) 283 final del 26.1.2016, considerando (25), e SA.42973, C(2016) 279 final del 27.1.2016, considerando (33).

<sup>9</sup> Si veda la nota 8.

<sup>10</sup> Comunicazione C(2003) 4582 della Commissione, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l'Italia accetta la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e di fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede di non divulgare.

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione<sup>11</sup>, al seguente indirizzo: [agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu](mailto:agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu).

Per la Commissione

Phil HOGAN  
Membro della Commissione

**PER COPIA CONFORME**  
Per il Segretario generale

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**

---

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).